

STATUTO Allegato "A)" all'atto n.

STATUTO

ASSOCIAZIONE "CASA DEL POPOLO"

Denominazione e sede

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata "CASA DEL POPOLO", ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Carbonia.

Finalità

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro.

Art. 4) L'Associazione ha come finalità primaria la creazione di spazi di agibilità politica sul modello della "Casa del popolo" come luogo di partecipazione e di emancipazione sociale. I valori che animano l'Associazione sono quelli dell'antifascismo, della nonviolenza, della pace, della solidarietà sociale, della differenza di genere, del mutuo soccorso e della tutela dell'ambiente.

Al fine di perseguire la sua finalità primaria, essa intende svolgere le seguenti attività:

- a) intraprende tutte quelle iniziative volte a favorire la creazione di spazi di accoglienza e d'inclusione;
- b) favorisce l'incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle sue attività;
- c) promuove e organizza eventi culturali e sociali, attività formative, corsi, convegni e seminari;
- d) collabora con altre associazioni o soggetti politici con i quali condivide i valori e i principi costitutivi;
- e) promuove la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati;

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera del Comitato dei soci fondatori.

Soci

Art. 6) Sono individuate quattro tipologie di socio: socio fondatore, socio sostenitore, socio ordinario e socio onorario.

Art. 7) Sono soci fondatori dell'Associazione:

Luca Pizzuto, nato a Genova il 04/09/1983, CF PZZLCU83P04D969Q
residente a Carbonia in Via Risorgimento

Giampaolo Sestu, nato a Carbonia il 20/04/1950, CF
SSTGPL50D20B745S residente a Carbonia in Via dei Narcisi 2

Matteo Sestu, nato a Cagliari il 23/02/1986, CF
SSTMTT86B23B354P, residente a Carbonia in Via dei Narcisi 2

Nicola Sestu, nato a Cagliari il 01/08/1987, CF
SSTNCL87M01B354J, residente in Via Principe di Piemonte 44
09134 Cagliari

Art. 8) Possono essere soci ordinari e sostenitori dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Art. 9) L'ammissione all'Associazione dei soci ordinari e sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta

dell'aspirante socio.

Art. 10) Sono soci sostenitori quei soci che contribuiscono a donazioni finanziarie (o equivalente contributo in beni e servizi) superiori ad una determinata cifra stabilita dal Consiglio Direttivo. Il valore economico dei beni e dei servizi è stabilito e certificato dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio sostenitore ha durata illimitata e termina esclusivamente nel caso di dimissione, espulsione o decesso del socio.

Art. 11) Il Consiglio Direttivo può proporre a personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica, del giornalismo, per motivi legati ad un particolare impegno sociale e professionale nel rappresentare i valori fondamentali dell'Associazione, la qualifica di socio onorario.

Art. 12) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 13) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

Art. 14) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 15) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Organi dell'Associazione

Art. 16) Gli Organi dell'Associazione sono: il Comitato dei soci fondatori, l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 17) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può

essere ordinaria o straordinaria. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 18) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto

segreto.

Art. 19) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;

- eleggere il 45% dei membri del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari se espressione dell'assemblea dei soci;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 20) L'Assemblea dei soci, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Art. 21) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 22) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 (quindici) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Comitato dei soci fondatori

Art. 23) Il Comitato dei soci fondatori è composto dai soci fondatori e viene convocato dal socio fondatore più anziano per eleggere il 55% dei componenti del Consiglio Direttivo o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione del patrimonio residuo. Le sedute del Comitato sono valide se sono presenti tutti i soci fondatori e tutte le deliberazioni devono essere approvate all'unanimità. L'elezione del 55% dei componenti del Consiglio Direttivo avviene per votazione di una lista bloccata proposta dal socio fondatore più anziano.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci nella misura del 45% dei componenti e dall'Assemblea dei soci fondatori nella misura del 55% dei componenti ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) membri.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere

per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- la fissazione delle quote sociali;

- la fissazione delle quote necessarie per assumere la qualità di socio sostenitore;

- la certificazione del valore economico del contributo in beni e servizi da parte di un socio;

- il conferimento della qualifica di socio sostenitore e di socio onorario;

- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;

- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.27) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.

È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi

di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 28) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 29) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria dei soci entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione; al contempo il socio fondatore più anziano deve convocare il Comitato dei soci fondatori.

Segretario e Tesoriere

Art. 30) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 31) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli

adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio

Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 32) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 33) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e

volontari degli associati;

- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione nell'esercizio delle attività connesse, per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 34) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 35) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle

attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 36) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato all'unanimità dal Comitato dei soci fondatori, il quale provvede alla gestione del processo di liquidazione del patrimonio. Il patrimonio verrà liquidato tra i soci fondatori e i soci sostenitori (o, se deceduti, tra i loro eredi) in misura proporzionale al contributo versato.

Norme finali

Art. 37) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti

contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 38) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.